

PARTE SPECIALE – Reati transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.]¹

¹ Comma abrogato dall' articolo 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi ora l'articolo 73, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]²

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 86 D.lgs. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

² idem.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,³ nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁴.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁵.

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

³ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- La stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniera⁶

- 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
- 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
- 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

⁶ L'articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il “metodo mafioso” per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi “la forza intimidatrice” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “assoggettamento e omertà”.

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria⁸

⁷ Cassazione n. 1785 del 1990.

⁸ Articolo inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni⁹.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, anche qualora lo stesso risulti non imputabile ovvero non colpevole della commissione del delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

⁹ Il comma che recitava: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.” è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 bis.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 86 D.lgs. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La norma in esame sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: l'obiettivo è quello di prevenire la formazione e l'operatività di gruppi organizzati che pianificano e realizzano più delitti in materia di imposte sulla produzione e sui consumi.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento CE n. 111/2005, ovvero dell'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto¹⁰.*
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- 1. (omissis)*
- 2. (omissis)*

¹⁰ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti¹¹.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

3 quater. (omissis)

3 quinquies. (omissis)

3 sexies. (omissis)

4. (omissis)

4 bis. (omissis)

4 ter. (omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a €

¹¹ Comma da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, non ancora convertito in Legge.

15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5 bis. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

8 bis. (omissis)

8 ter. (omissis)

8 quater (omissis)

8 quinquies (omissis)

9. (omissis)

9 bis. (omissis)

9 ter (omissis)

9 quater (omissis)

9 quinquies (omissis)

9 sexies (omissis).

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.